

LA GIUSTIZIA SPORTIVA E' BUONA E CREDIBILE QUANDO E' TEMPESTIVA

Publicato su LA REGIONE del 22.03.2001

Sulle colonne del Corriere del Ticino Jörg Eberle ha opportunamente toccato un tasto dolente: quello dei tempi della giustizia sportiva nel disco su ghiaccio.

Le perplessità espresse da Eberle sono importanti nell'ottica di un equo svolgimento della competizione sportiva. In generale va detto che la Giustizia è buona e credibile quando è sufficientemente veloce, tempestiva e rispettosa dei principi procedurali fondamentali. Ed allora vanno qui spiegati alcuni principi ed alcune distinzioni tipicamente procedurali.

Il provvedimento superprovvisorio è una decisione di natura provvisoria basata sulla mera apparenza dell'esistenza dell'infrazione. In pratica se il Giudice ravvisa già a prima vista gli estremi del reato che potranno comportare una sanzione, anche senza svolgere approfonditi atti istruttori, egli potrà allora pronunciare una sospensione provvisoria con effetto immediato.

Nella prassi giudiziaria sportiva, tutto ciò si concretizza con la visione del filmato della partita senza sentire le parti coinvolte.

La decisione di merito per contro è di carattere definitivo, che apre tutte le vie ricorsuali e che fa seguito ad un istruttoria completa, con quindi l'audizione delle parti, di eventuali testimoni, acquisendo inoltre agli atti tutti quegli elementi probatori necessari ed utili per il convincimento del Giudice, nel pieno rispetto del diritto delle parti di proporre delle prove e di partecipare alla loro assunzione. Un iter che può durare parecchie settimane.

E' ovvio che questi principi fondamentali di procedura devono essere abbinati con la celerità nello svolgimento del procedimento.

Il problema sollevato tra le righe da Eberle è di fondamentale importanza ed è legato all'esecutività delle decisioni e di riflesso all'effetto sospensivo dei ricorsi. Ed è proprio qui che effettivamente i conti non tornano ingenerando negli attori principali ma anche nel pubblico qualche legittimo interrogativo. E' significativo al proposito il caso occorso tra Flavien Conne ed Andreas Johansson, caso che cito a titolo esemplificativo (proprio perché di stretta attualità e ben fresco nella memoria di tutti) e non certo per fare un comunque inopportuno processo di piazza. L'impressione generale ricavata dall'episodio tra i citati giocatori e che (al di là del fatto che Conne abbia affermato di volersi solo liberare dalla morsa dell'avversario) il giocatore bianconero abbia commesso un'infrazione di una certa gravità colpendo con il pomello del bastone lo straniero del Berna. E' facile pensare che l'azione non sia casuale ancorché dettata dalla foga agonistica. Nondimeno, colpendo con il pomello del bastone, un giocatore professionista sa esattamente che può provocare lesioni di una certa importanza all'avversario. Entra quindi in discussione l'elemento della volontarietà nella forma del dolo eventuale. Da qui la sanzione della squalifica con effetto immediato. Ed effettivamente questo genere di (grave) infrazione alle regole di gioco "chiama" una sanzione esemplare da scontare con effetto immediato, fermo restando il fatto che in caso di ricorso scatta solitamente l'effetto sospensivo. Nel caso specifico di Conne è ovvio che il Lugano abbia comunque presentato ricorso indipendentemente dalle probabilità di esito favorevole del ricorso medesimo. Infatti la necessità contingente è quella di poter disporre del giocatore durante questa importante fase dei play-off. E' quindi da credere che una decisione definitiva non cadrà prima della fine del corrente campionato e pertanto lo scopo del club ricorrente sarà raggiunto. Ma questo non certo per furberie del Lugano o del giocatore, ma proprio per la mancanza di tempestività da parte dell'autorità sportiva. Ed è qui che i correttivi giustamente invocati da Eberle andranno introdotti. Altrimenti la Giustizia ancorché tecnicamente valida, risulterà lacunosa ed insoddisfacente per mancanza di tempestività.

BRENNO CANEVASCINI Avvocato